

Comune di COSTA DI ROVIGO

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**
(Art. da n. 1 a n. 25, Regolamento approvato con atto C.C.
n. 69/94, modificato con atto C.C. n. 78/96 - n. 67/98 - n.
4/2000 - n.56 /2000 - n. 68/2002 – n. 81/2003 – n.
54/2005)

Art. 1

Presupposto della tassa (art. 62 comma 1 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, c. 68 lett.c) L. 549 - Legge 5/97 e Legge 410/97)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Le superfici tassabili sono quelle di calpestio detratte quelle di cui al seguente prospetto:
 - a) anditi, piccoli ripostigli e solai non abitabili o agibili;
 - b) sotterranei non destinati ad abitazione, ufficio od altra attività;
 - c) ricovero attrezzi agricoli.
3. La superficie complessiva tassabile è determinata in mq. trascurando i centimetri.

Art. 2

Case coloniche (art. 62 comma 1 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507)

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 3

**Locali ed aree non assoggettabili a tassa
(Art. 62, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art. 4
Esclusione dalla superficie tassabile
(Art. 62, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 5
(Art. 62, comma 4, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata

Art. 6
Esclusione dalla tassa (Art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 7
Soggetti passivi - Solidarietà
(Art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui agli artt. 2-3 e 5 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Art. 8
Condominio-Multiproprietà -Centri commerciali
(Art. 63, 3 e 4 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507) Art. 3 c. 68 - d) della L.
549/95

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile che possono produrre rifiuti.
Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comunali è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione (Art. 64 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata all'amministratore con le modalità di cui all'art. 8, 2° comma.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio

Art. 10

Tariffe per le aree scoperte

(Art. 66, commi 1 e 2 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, come sostituiti dalla L. 549, art. 3 c. 68 punto f - Legge 5/97 - e L. 410/97)

1. Le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili sono escluse dalla tassa asporto rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 328/97 convertito nella Legge 410 del 29.11.1997.

2. Le aree scoperte operative sono soggette alla tassa asporto rifiuti solidi urbani in misura intera, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 328/97, convertito nella Legge 410 del 29.11.1997.

Art. 11
Tariffe per particolari condizioni d'uso
(Art. 66, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE
1	Abitazione con unico occupante	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	1/3
4	Utenti che, versando nella circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per pi- di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	1/3

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è stata presentata la domanda, essendosi verificata la condizione.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Art. 12
Classificazione delle superfici tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti XI categorie:

CAT.	DESCRIZIONE
I	Locali adibiti ad uso abitazione.
II	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili.
III	Stabilimenti ed edifici industriali.
IV	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili. IV Sottocategoria 1) Negozi generi alimentari IV Sottocategoria 2) Negozi ortofrutta - pescherie - - Fiori e piante
V	Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, trattorie, ristoranti, pizzerie.
VI	Bar, caffè, osterie, pasticcerie.
VII	Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 D.M. 25.5.1989 e simili
VIII	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private.
IX	Aree adibite a: campeggi; distributori di carburante; stabilimenti balneari.
X	Locali ed aree scoperte, comprese le stazioni di servizio per distribuzione di carburanti, siti in aree di servizio autostradale.
XI	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.

Art. 13
Esenzioni - Riduzioni

1. Sono esentati dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

a) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;

b) gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

c) Scuola Materna privata

d) i locali adibiti ad uso alcuno, privi di arredamento e che restino chiusi per l'intero anno solare;

e) i locali di abitazione delle famiglie iscritte nell'elenco dei poveri o assistite in forma continuativa dal Comune.

f) i locali normalmente utilizzati da associazioni che esercitano, senza fini di lucro, attività di assistenza, previdenza, educazione, cultura, sport, ivi comprese sedi sindacali e di partito, Patronato S. Giovanni Bosco, Circolo ANSPI, Sala Don ENOS.

2. Sono previste riduzioni tariffarie nei seguenti casi:

a) i locali destinati ad esclusivo uso di abitazione occupati da due pensionati aventi **ciascuno** unicamente reddito di pensione al trattamento minimo erogata dall'INPS, o siano occupati da pensionati il cui reddito familiare risulti costituito da un'unica pensione non superiore a due volte il trattamento minimo INPS, famiglie il cui reddito sia in misura non superiore a tre volte il trattamento minimo INPS con persone portatrici di handicap: la tariffa è ridotta al 50% (il tutto dimostrabile e verificabile sulla scorta della rituale documentazione ufficiale, eventualmente integrata da appropriati sopralluoghi da parte dell'ufficio).

Ai fini dell'applicazione delle predette riduzioni tariffarie, non viene computato il reddito derivante dalla casa adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza.

Per ottenere l'esenzione e/o riduzione di cui **al comma 2 lett. a)** del presente articolo, gli aventi diritto debbono presentare domanda all'apposito ufficio comunale (Ufficio Tributi) entro il **20 gennaio** di ogni anno.

Per coloro che si trovano già iscritti nei ruoli di riscossione, l'esenzione avrà decorrenza dall'emissione del primo ruolo di riscossione per l'anno di competenza.

b) Area scoperta adibita a distribuzione carburante: riduzione del 20% della tariffa.

c) Banchi di vendita all'aperto, agli ambulanti titolari di concessione di posteggio nei mercati ricorrenti comunali, graduate a seconda del numero di mercati settimanali effettuati dai medesimi:

per 1 mercato settimanale riduzione del 30% della tariffa

per 2 mercati settimanali riduzione del 20% della tariffa

per 3 mercati settimanali tariffa intera 100%.

d) Riduzione del 20% per le utenze domestiche che attivano il corretto compostaggio.

3. Le riduzioni non sono cumulabili; in caso ricorrano i presupposti per l'applicazione di diverse riduzioni, viene applicata unicamente quella più favorevole per il contribuente, assicurando comunque sempre la riduzione per l'attivazione del compostaggio domestico.

4. In tutti i casi sopra elencati è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 17 con annotata la richiesta di esenzione.

5. Le esenzioni e riduzioni dovranno comunque essere accordate con deliberazione della Giunta Comunale.

6. La stessa deliberazione dovrà prevedere:

a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;

b) che l'esenzione e/o riduzione avrà validità fino a revoca.

Art. 14

Tariffe

(Art. 69- 65.1 - 79.2 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507) L. 549/95 art. 3 c. 68 p. e)

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro i termini di legge. La tassa è individuata in base a tariffa annuale commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati, fino alla nuova determinazione della tassa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati. Fino a tale data continua a trovare applicazione anche la classificazione dei locali già determinata.

La tassa è commisurata, dal 1 gennaio successivo a quello di determinazione, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati, nonché al costo di smaltimento. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti. L'eventuale modifica alla classificazione delle categorie tassabili per omogenea potenzialità di rifiuti, spetta, entro i termini stabiliti dalla legge, al Consiglio Comunale.

2. La deliberazione che approva le tariffe deve, tra l'altro, indicare:

a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;

b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;

c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 15

**Tassa giornaliera di smaltimento (Art. 77 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507-
Art. 3 c. 68 Legge 549/95)**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D. Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 16

Interruzione temporanea del servizio (Art. 59, comma 6, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 17

Denunce

(Art. 70 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché, della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché, della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 18

Lotta all'evasione

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

1) dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 17 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";

2) la "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica.

In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere rapportate, per qualsiasi motivo, variazioni a ruolo;

3) dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

1) Dovrà assicurare all'Ufficio Tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA- LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lett. B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2) Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché, di assistenza agli utenti.

Art. 19

Accertamento (Art. 71, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 24 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché, la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattasse ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché, dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 20

Riscossione

(Art. 72 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Art. 21

Controllo dei dati (Art. 73, comma 1, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 19, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 22

Accesso agli immobili (Art. 73 comma 2 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 19, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 23

Accertamento per presunzione semplice (Art. 73, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 24

Funzionario responsabile (Art. 74, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 25

Rimborsi (Art. 75 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 - Art. 17 Legge 8.5.1998, n. 146)

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, come modificato dall'art. 17, legge 8.5.98, n. 146.